

MEDICA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "**MEDICA S.P.A.**".

Art. 2) SEDE SOCIALE

2.1. La società ha sede legale nel comune di Medolla (MO) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, sia in Italia che all' Estero; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

3.1. La società ha per oggetto: la consulenza per produzione di carattere medicale nonché la progettazione, costruzione, produzione ed il commercio di strumenti e componenti, inclusi prodotti monouso e parti di ricambio, macchine elettromedicali, per uso ospedaliero. Progettazione, costruzione e commercio di impianti di produzione di membrane e di filtri per uso medicale, civile e industriale. Ricerca, sviluppo, produzione e commercio di membrane e filtri per uso medicale, industriale e civile. Consulenza e assistenza tecnica in Italia e all'Estero su impianti e prodotti del settore biomedicale e della filtrazione con membrane.

3.2. La società può esercitare attività affini o connesse sia in Italia che all'estero, nonché l'esercizio di attività connesse o conseguenti all'attuazione e al raggiungimento dello scopo sociale. La società può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mandati di agenzia e/o rappresentanza con o senza deposito; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazione di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale.

3.3. La società può altresì assumere quote interessenze, partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese, aventi attività analoga o connessa, prestare garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore di terzi nell'ambito degli scopi sociali, convenire mutui, fidi, aperture di conti correnti, operazioni bancarie in genere con istituti di credito; può gestire, amministrare anche tramite contratti di affitto di aziende aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio.

3.4. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, sono espressamente escluse le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D. Lgs. 19/01/1993 n. 385, dell'erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

Art. 4) DURATA DELLA SOCIETA'

4.1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, TRASPARENZA, STRUMENTI FINANZIARI, PATRIMONI DESTINATI, FINANZIAMENTI, RECESSO, ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, OPA

Art. 5) CAPITALE E AZIONI

5.1. Il capitale sociale è di euro 3.538.100,00 (tremilionicinquecentotrentottomilacentozero virgola zero zero) ed è diviso in numero 3.538.100 (tremilionicinquecentotrentottomilacentozero) azioni prive del valore nominale. Le azioni conferiscono eguali diritti ai loro possessori.

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

5.3. Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

5.4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle

deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

5.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”).

5.6 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

5.7 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi dell’art. 2349, comma 1, del codice civile.

5.8. L’Assemblea straordinaria in data 9 settembre 2021, con verbale redatto dal Notaio Dott.ssa Angela Scudiero, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in una o più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per l’importo massimo di nominali Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) oltre a sovrapprezzo, mediante emissione del numero massimo di 1.100.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi a: (i) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; (ii) investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità (gli investitori sub (i) e (ii) gli “Investitori Qualificati”); nonché (iii) investitori diversi dagli Investitori Qualificati, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall’articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129. Il termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale testé deliberato è fissato al 31 marzo 2022 o, se anteriore, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan.

Art. 6) STRUMENTI FINANZIARI

6.1. La società, con deliberazione da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 22 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

6.2. La deliberazione di emissione disciplinerà gli elementi di cui all'art. 2346, comma 6, del codice civile.

Art. 7) OBBLIGAZIONI

7.1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in azioni.

7.2. La deliberazione di emissione di obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo, quella di emissione di obbligazioni convertibili in azioni è di competenza dell'assemblea straordinaria.

7.3. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune.

7.4. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dall'art. 30 del presente Statuto in tema di assemblee speciali.

Art. 8) DOMICILIO DEI SOCI E DEGLI ORGANI SOCIALI

8.1. Il domicilio dei soci, dei titolari degli strumenti finanziari, degli obbligazionisti, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, o da altre comunicazioni; è onere dei predetti soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 9) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

9.1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. del codice civile.

9.2. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 38 del presente statuto.

Art. 10) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

10.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

10.2. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti tempo per tempo in materia di raccolta del risparmio.

Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1. Le azioni sono trasferibili senza alcuna limitazione sia *inter vivos* che per successione a causa di morte.

Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

12.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale e che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

12.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

12.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

12.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art. 13) TRASPARENZA E INFORMATIVA

13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

13.4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni

Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza e, pertanto, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

Art. 14) RECESSO DEL SOCIO

14.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- h) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-*quater* del codice civile;
- i) negli altri casi stabiliti dalla legge.

14.2. Il diritto di recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

14.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso deve essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

14.4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, ove siano stati emessi i relativi titoli, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

14.5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.6. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

14.7. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1, del codice civile.

14.8. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle

azioni che siano rimaste inoperte. Le azioni inoperte possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4, del codice civile. Ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 15) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

15.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2, del codice civile.

Art. 16) OPA ENDOSOCIETARIA

16.1. Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

16.2. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata"). Gli articoli 108, comma 1, e 111 del TUF troveranno applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

16.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso, fermo restando che la determinazione sarà adottata con equo apprezzamento e non sarà rimessa al mero arbitrio del Panel.

16.4. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

16.5. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 17) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

17.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'art. 32 del presente Statuto.

17.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

17.3 Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- c. revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal successivo articolo 17.4.

17.4. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni su Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni della Società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 18) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

18.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto, salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni;
- e) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

18.2. L'attribuzione all'organo amministrativo, da parte del presente statuto, della competenza ad adottare le deliberazioni che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza di quest'ultima.

Art. 19) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

19.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

19.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente con avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o almeno in uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24 Ore”, “Milano Finanza” “Italia Oggi” o “Il Giornale”.

19.3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, fermo restando il rispetto delle condizioni e modalità previste dal presente Statuto in caso di riunioni tenute in via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge.

Art. 20) ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

20.1. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

20.2. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

20.3. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 21) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

21.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti azionisti che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

21.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

21.3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

Art. 22) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

22.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

22.2. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti azionisti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale presente o rappresentato in assemblea. Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni in tema di:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) trasformazione;
- c) scioglimento anticipato;
- d) proroga della durata;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) emissione di azioni privilegiate.

Art. 23) NORME PER IL COMPUTO DEI QUOZIENTI ASSEMBLEARI

23.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

23.2. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, la cui discussione era prevista dopo quella nel corso della quale si è stato verificato il venir meno del quorum costitutivo, occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di

una assemblea in prima convocazione.

23.3. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

23.4. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge), e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'approvazione della deliberazione.

Art. 24) RINVIO DELL'ASSEMBLEA

24.1. Gli azionisti intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 25) LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

25.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

25.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"). La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

25.3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 26) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

26.1. Gli azionisti possono partecipare all'assemblea anche mediante delegati. Questi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

26.2. La delega potrà essere conferita ad altri soci o a non soci, può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

26.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

26.4. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

26.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società da quest'ultima controllate.

Art. 27) PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

27.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice-presidente, se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza dagli intervenuti.

27.2. L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non azionisti. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

27.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

27.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di

trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con voto degli azionisti che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

27.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

27.6. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 28) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

28.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

28.2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 29) MODALITA' DI VOTO

29.1. In mancanza di diversa deliberazione adottata con il voto favorevole degli azionisti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, il voto deve farsi per alzata di mano.

29.2. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 30) ASSEMBLEE SPECIALI

30.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

30.2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di azionisti, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

30.3. L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le deliberazioni dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

30.4. La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

30.5. La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società.

30.6. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

30.7. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

30.8. Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 del codice

civile.

30.9. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

30.10. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 del codice civile.

Art. 31) ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

31.1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

31.2. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta a sensi dell'articolo 2377 del codice civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 32) COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

32.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

32.2. Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 50 (cinquanta per cento) per cento del patrimonio netto risultante dal- l'ultimo bilancio approvato.

32.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter*, ultimo comma, del codice civile;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale;

h) l'assunzione, il licenziamento, il trattamento economico e quant'altro afferente il rapporto di lavoro dei consiglieri di amministrazione che prestano la loro opera in qualità di lavoratori subordinati all'interno dell'azienda.

Art. 33) DIVIETO DI CONCORRENZA

33.1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile.

Art. 34) COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

34.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

34.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero due qualora il consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal codice civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Art. 35) NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

35.1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

35.2. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci,

possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

35.3. Le liste sono depositate presso la Società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.

35.4. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Tale documentazione dovrà comprendere, *inter alia*, un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della società, tempo per tempo incaricato, attestante che il candidato munito dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal codice civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate, è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della società o comunque la documentazione utile a provare il rispetto dei criteri di selezione di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

35.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, dal codice civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

35.6. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- (ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

35.7. Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

35.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

35.9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione

sia stato eletto mediante voto di lista, si procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione proporrà la nomina di determinati soggetti e successivamente l'Assemblea provvederà alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

35.10. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa, ma non limitatamente, la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza, nonché in caso di presentazione di liste con un numero di candidati inferiore rispetto a quello determinato dall'assemblea dei soci) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo il meccanismo del voto di lista previsto dal presente articolo 35, troverà applicazione l'articolo 35.11 che segue.

35.11. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero Organo Amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

35.12. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Art. 36) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

36.1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

36.2. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 37) ORGANI DELEGATI

37.1. Il consiglio di amministrazione può delegare (nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile) parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

37.2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

37.3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

37.4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile.

37.5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale ogni 180 (centottanta) giorni.

37.6. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri, e può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 38) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

38.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

38.2. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire

mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi simili).

38.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno prima.

38.4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

38.5. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

38.6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

38.7. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice-presidente, se nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

38.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 39) RAPPRESENTANZA SOCIALE

39.1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al vice-presidente, se nominato.

39.2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio e ai direttori generali, e nei limiti dei poteri attribuiti, agli altri rappresentanti nominati ex artt. 2203 ss. del codice civile.

Art. 40) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

40.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

40.2. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

40.3. L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori una indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dell'assemblea medesima.

40.4. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

40.5. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 23809, comma 3, del codice civile.

Art. 41) COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

41.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

41.2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso degli stessi.

41.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

41.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

41.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente articolo 38. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

41.6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

41.7. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

41.8. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

41.9. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

41.10. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO V BILANCIO E SCIoglIMENTO

Art. 42) BILANCIO E UTILI

42.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

42.2. Il Bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo agli azionisti, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i gli azionisti decidano in sede di approvazione del bilancio a cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

42.3. I dividendi non riscossi nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo si prescriveranno a favore della società col decorrere di un quinquennio dal momento della loro esigibilità.

Art. 43) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

43.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

43.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

43.3. L'assemblea straordinaria, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al

- funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VI

NORME GENERALI

Art. 44) RIUNIONI MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

44.1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;

(ii) non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i);

(iii) spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla Società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;

(iv) in tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

Art. 45) RINVIO

45.1. Per quanto non espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

F.to

Luciano Fecondini

Angela Scudiero (Notaio) sigillo